

CE/bs

12100 CUNEO, 21 dicembre 2015

Circolare n. 8/2015

Alle IMPRESE EDILI  
Ai CONSULENTI DEL LAVORO

LORO SEDI

**Oggetto: Imposizione fiscale quota contributo CASSA EDILE - Percentuale per conguaglio anno 2015 e per ritenute anno 2016.**

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, Vi comunichiamo che questa Cassa ha provveduto a calcolare l'incidenza percentuale sul monte salari della spesa per "assistenze non sanitarie" e "sanitarie" da considerarsi per il conguaglio fiscale per l'anno 2015 e per le ritenute fiscali per l'anno 2016.

Come già riportato sulle nostre precedenti circolari, ricordiamo che, va assoggettata a ritenuta fiscale la quota del contributo Cassa Edile, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, sia per la parte destinata a finalità di assistenza sociale sia quella destinata alle prestazioni sanitarie.

Il risultato ottenuto dall'elaborazione dei dati, riferiti alle prestazioni a carattere non sanitario e sanitario rapportate alla massa salari versata alla Cassa Edile, ha fatto registrare una variazione in diminuzione complessiva dello 0,06% rispetto a quanto conteggiato lo scorso anno, così ripartito:

- ◆ 0,05% è la diminuzione per la parte destinata alle "assistenze non sanitarie"
- ◆ 0,01% è la diminuzione per la parte destinata alle "assistenze sanitarie".

Nel dettaglio, si comunica che la percentuale destinata a finanziare prestazioni a carattere non sanitario è pari allo 0,65%, mentre quella destinata a finanziare la parte a carattere sanitario è pari allo 0,52%; pertanto, la percentuale complessiva del contributo Cassa Edile da considerare ai fini del conguaglio fiscale per l'anno 2015 e per le ritenute fiscali per l'anno 2016, è del 1,17%, di cui 0,195% è la parte del contributo a carico lavoratore (1/6 di 1,17%) e 0,975% riguarda la parte del contributo a carico impresa (5/6 di 1,17%). Si fa presente che qualora intervenissero delle novità in merito all'imposizione fiscale per il 2016, sarà ns. premura comunicare eventuali variazioni in merito.

Si ricorda inoltre che, tale imposizione riguarda soltanto la quota del contributo Cassa Edile, in quanto tutte le altre percentuali di ns. pertinenza <non sono soggette a ritenuta fiscale>.

Si precisa altresì che la percentuale complessiva del 1,17% è valida solo per gli operai iscritti alla CASSA EDILE DI CUNEO. Qualora l'impresa avesse alle dipendenze lavoratori iscritti a più Casse Edili deve richiedere ad ogni singola Cassa il dato relativo alla percentuale da assoggettare a ritenuta fiscale.

Nell'invitare le imprese ed i consulenti del lavoro a procedere con i conseguenti adempimenti tributari, si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito e con l'occasione si porgono cordiali saluti.

IL VICE PRESIDENTE  
(Battaglia Vincenzo)

IL PRESIDENTE  
(Monge Prof. Filippo)